

**IL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 195 – ATTUAZIONE DELLA**  
**DIRETTIVA 2003/4/CE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO**  
**ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE**

**A cura della Dott.ssa Valentina Vattani**

Con il **d. lgs. n. 195/2005** (pubblicato in G.U. n. 222 del 23 settembre u.s.) si è provveduto a recepire la direttiva 2003/4/CE, relativa al diritto di accesso all'informazione in materia di ambiente, che ha abrogato la precedente direttiva 90/313/CEE.

Anche in Italia, quindi, la regolamentazione del diritto di accesso in parola si è andata ad arricchire di nuovi contenuti e garanzie.

Fino a questo momento, nel nostro Paese, tale materia era stata disciplinata dal d. lgs. n. 39/1997. Quest'ultimo provvedimento ha avuto il merito di introdurre, per la prima volta, nel nostro ordinamento il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso alle informazioni ambientali contenute in atti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.

Il nuovo decreto legislativo attua, ora, una “rivoluzione copernicana” per la Pubblica Amministrazione che, da fornitore passivo dell'informazione ambientale (attraverso il riconoscimento del “diritto di accesso”), diviene erogatore dell'informazione in questione.

Infatti, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, il d. lgs. n. 195/2005 indica i seguenti obiettivi:

- a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;*
  
- b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati*

*facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

Accanto all'articolato sull'“Accesso all'informazione ambientale su richiesta”(art. 3), si aggiungono, quindi, le disposizioni sulla “Diffusione dell'informazione ambientale” (art. 8).

### **Diffusione dell'informazione ambientale.**

È stabilito che l'autorità pubblica sia tenuta a predisporre un Piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico, tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

Entro, poi, due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la documentazione raccolta dovrà essere trasferita nelle suddette banche dati.

Le informazioni messe a disposizione dovranno riguardare almeno:

- a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
- b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
- c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
- d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
- e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;
- g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.

L'informazione ambientale, così detenuta, dovrà essere quanto più possibile: *aggiornata, precisa e confrontabile*.

Riguardo alle modalità di coordinamento tra le autorità pubbliche, queste dovranno essere definite - dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali - sulla base di accordi da raggiungere in sede di Conferenza unificata, con l'obiettivo di superare una visione settoriale e costituire un insieme organico di iniziative.

### **L'accesso all'informazione ambientale su richiesta.**

Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a *chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse* (art. 3, comma 1).

Ai fini del presente decreto, per "**informazione ambientale**", si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
- 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

Le richieste dovranno essere indirizzate all'autorità che si ritiene possieda le informazioni desiderate, tenendo conto che il decreto indica come “*autorità pubblica*”: le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; le aziende autonome e speciali; gli enti pubblici ed ai concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

È opportuno che il tipo d'informazione che si desidera ottenere venga descritto nel modo più dettagliato possibile, infatti una richiesta formulata in termini troppo generici può essere rifiutata.

La richiesta va spedita con raccomandata a/r oppure depositata presso il competente ufficio pubblico prendendo nota del numero di protocollo.

L'autorità competente, a cui è stata inoltrata la richiesta, è tenuta a fornire l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data, nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica deve informare tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano (art. 3, comma 2).

Trascorsi inutilmente i suddetti termini, la richiesta si intende rifiutata.

Contro il silenzio-rigetto che si è venuto a determinare si potrà proporre, entro i seguenti 30 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Al riguardo ricordiamo come, con sentenza del 21 aprile 2005 (causa C-186/04), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si sia pronunciata nel senso che il silenzio-rigetto sulla domanda di accesso alle informazioni in materia di ambiente va comunque motivato, altrimenti è illegittimo.

Il decreto prevede anche la possibilità di percorrere, preventivamente, una strada extragiudiziale attraverso il ricorso al difensore civico competente per territorio ed alla Commissione per l'accesso agli atti, secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990.

In linea di principio tutte le informazioni ambientali detenute dalle pubbliche autorità dovrebbero essere fornite a chiunque ne faccia richiesta; tuttavia, sono previsti una serie di casi nei quali l'accesso all'informazione può essere negato. Quest'ultima ipotesi si può verificare quando:

- a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;
- b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;
- c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
- d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
- e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

L'accesso all'informazione ambientale è, altresì, negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
- b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;

- f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Qualora venga richiesta un'informazione rientrante in una delle suddette eccezioni, l'autorità pubblica può, quindi, respingere la richiesta motivando tale provvedimento. Nondimeno, essa, nel giusto rispetto di una ponderata valutazione fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione all'accesso, ha la facoltà di rilasciare anche informazioni che, in accordo con il decreto, avrebbe il potere di rifiutare.

\*\*\*

Ad oggi in Italia, con il recepimento della direttiva 2003/4/CE, il diritto all'informazione ambientale ha raggiunto la sua più completa formulazione.

Maggiori difficoltà, invece, si riscontrano ancora per quanto concerne il connesso **diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali**.

La direttiva che ha definitivamente previsto, oltre al diritto di informazione, anche la partecipazione del pubblico ai procedimenti decisionali è senz'altro la 85/337/CEE sulla Valutazione d'impatto ambientale.

Tale direttiva, che disciplina le procedure per la realizzazione di opere che potrebbero avere un impatto sull'ambiente, ha previsto che i cittadini interessati da un determinato progetto siano informati e consultati, secondo le modalità che fissano i singoli Stati membri, prima che la decisione finale venga presa.

Tuttavia, quando si parla di diritto di partecipazione al processo decisionale, non ci si dovrebbe riferire ad una semplice audizione dei cittadini (intesi sia come singoli, sia organizzati in associazioni), ma ad una ben strutturata ed istituzionalizzata forma di intervento. Purtroppo, però,

questo genere di partecipazione in materia ambientale è assai raro. Nonostante i progressi compiuti dalla legislazione ambientale e lo sviluppo di una diffusa coscienza tra i cittadini, dei veri e propri diritti di partecipazione al processo decisionale in materia ambientale non sono stati ancora attuati né a livello nazionale né a livello internazionale: ciononostante il principio è stato sancito e, quindi, rientra negli obblighi nazionali assicurarne la sua piena realizzazione.

Valentina Vattani

*Publicato il 16/10/05*